

Cuneo, lì 26 maggio 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 16bis/2016

## LA PROVA DELLE CESSIONI DI BENI – INTRA UE ED EXTRA UE-

### PROVA DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA

I **presupposti necessari** affinché un'operazione venga considerata intracomunitaria (beni mobili) sono i seguenti:

1. entrambe le parti sono soggetti d'imposta in Paesi membri diversi;
2. i beni devono spostarsi da uno Stato membro ad un altro;
3. l'operazione deve essere a titolo oneroso.

Per dimostrare l'avvenuta **spedizione** di merci in altro Paese comunitario **occorre conservare**:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario, emessa ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993;
- gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per la presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce;
- una mail dalla quale risulti la conferma di ricezione della merce.

Le difficoltà che l'impresa italiana può incontrare nel reperire la PROVA DI ARRIVO DELLA MERCE A DESTINO dipendono dalle condizioni di resa merce:

- **vendita con trasporto principale a carico del venditore italiano** (clausole Incoterms 2010 Gruppo C e D): documenti di trasporto (ad esempio: CMR timbrata e firmata dal destinatario estero), fattura del vettore, etc.;

- **vendita con trasporto principale a carico del cliente estero** (clausole Incoterms 2010 Gruppo E ed F): copia documenti di trasporto (ad esempio CMR timbrata e firmata dal destinatario finale), stampa dell'esito di arrivo, dichiarazione di arrivo timbrata e firmata dal destinatario (alcune volte le ditte fanno una copia della fattura con su scritto "merce ricevuta" e la fanno firmare al destinatario finale).

## PROVA DI ESPORTAZIONE

L'esportazione è regolamentata dal **DPR 633/72 all'art. 8 comma 1:**

➤ **lett. a)**

il venditore italiano consegna la merce fino al Paese di destinazione, la bolla doganale è intestata e vistata a suo nome, quindi si hanno le prove dell'avvenuta esportazione;

➤ **lett. b)**

il venditore italiano mette a disposizione la merce fuori dalla sua sede (clausola Incoterms 2010 EXW) ed è il cliente che viene a ritirarsi la merce, la bolla doganale è intestata al cliente, quindi non si hanno le prove dell'avvenuta esportazione. Il cliente italiano dovrebbe ricevere la fattura vistata entro 90 giorni e dovrebbe controllare sul sito dell'Agenzia delle Dogane, tramite il codice M.R.N. presente sulla bolletta doganale vistata, che l'esportazione sia effettivamente avvenuta (in questo caso è il cliente che si occupa dei documenti doganali, per cui è più difficile avere la prova dell'esportazione).